



COMUNE DI OFFIDA

Registro Generale n. 3

ORDINANZA DEL SINDACO

N. 2 DEL 15-01-2026

Ufficio: SINDACO

Oggetto: DIVIETO DI VENDITA E/O SOMMINISTRAZIONE DI BEVANDE IN VETRO O MATERIALE METALLICO

L'anno duemilaventisei addì quindici del mese di gennaio,

IL SINDACO

PREMESSO che nel periodo compreso tra il 17 gennaio e il 17 febbraio c.a. avranno luogo diverse manifestazioni organizzate in occasione del Carnevale Storico Offidano, il quale richiama tradizionalmente l'afflusso di una notevole quantità di cittadini e visitatori;

CONSIDERATO che nel periodo sopracitato le attività commerciali ed artigianali presenti all'interno del paese rimarranno aperte per il normale servizio di vendita e somministrazione al pubblico di alimenti e bevande;

RITENUTO, al fine di salvaguardare l'incolumità pubblica e di prevenire situazioni di grave pericolo per la sicurezza dei cittadini, di dover evitare che gli avventori escano dagli esercizi commerciali, dai laboratori artigianali e dagli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande con bottiglie in vetro e/o lattine od altri oggetti che possano potenzialmente costituire offesa in caso di disordini ed evitare altresì il crearsi di situazioni di pericolo dovute all'abuso di bevande alcoliche e superalcoliche;

VISTO il T.U.L.P.S. e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO l'art. 54 del D. Lgs. del 18/08/2000 n. 267, come sostituito dall'art.6 del citato D.L. recante "attribuzioni del Sindaco nelle funzioni di competenza statale ed in particolare il comma 4 che

prevede il potere del Sindaco di adottare provvedimenti di carattere contingibile ed urgente nel rispetto dei principi dell'ordinamento al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità e la sicurezza urbana;

ORDINA

su tutto il territorio comunale e nei seguenti giorni:

17 gennaio 2026	dalle ore 18.00 a fine evento
18 gennaio 2026	dalle ore 18.00 a fine evento
24 gennaio 2026	dalle ore 18.00 a fine evento
25 gennaio 2026	dalle ore 18.00 a fine evento
31 gennaio 2026	dalle ore 18.00 a fine evento
01 febbraio 2026 (domenica degli amici)	dalle ore 08.00 a fine evento
07 febbraio 2026	dalle ore 18.00 a fine evento
08 febbraio 2026 (domenica dei parenti)	dalle ore 18.00 a fine evento
12 febbraio 2026 (giovedì grasso)	dalle ore 08.00 a fine evento
13 febbraio 2026 (bove finto)	dalle ore 08.00 a fine evento
14 febbraio 2026 (sabato di carnevale)	dalle ore 18.00 a fine evento
15 febbraio 2026 (domenica di carnevale)	dalle ore 18.00 a fine evento
16 febbraio 2026 (lunedì di carnevale)	dalle ore 18.00 a fine evento
17 febbraio 2026 (martedì grasso)	dalle ore 08.00 a fine evento

IL DIVIETO

a chiunque:

1. in qualsiasi forma, di svolgere l'attività di vendita e somministrazione di bevande alcoliche ed analcoliche in contenitori vetrosi o in lattine di alluminio prescrivendo l'uso di idonei recipienti in materiale plastico o cartaceo; tale divieto non opera nel caso in cui la somministrazione e la conseguente consumazione avvengano all'interno dei locali o nelle aree pubbliche esterne chiuse, di pertinenza delle attività legittimamente autorizzate con occupazione di suolo pubblico;
2. di detenere e consumare e/o abbandonare in luogo pubblico o aperto al pubblico bevande di qualsiasi genere in contenitori vetrosi o in lattine in alluminio;
3. di detenere ed utilizzare, in luoghi pubblici o aperti al pubblico di bombolette spray al peperoncino e di qualunque oggetto e materiale che possa mettere a rischio la pubblica incolumità o strumenti il cui uso improprio possa arrecare offesa alla persona (manganelli, petardi, giochi pirici, ecc..);
4. di utilizzare bombolette spray contenenti vernice di qualsiasi tipo, che possano arrecare danno e/o imbrattamento in qualsiasi forma e modo delle vie e strutture pubbliche e/o private;
5. di commercio su aree pubbliche itinerante nei suddetti giorni ad esclusione del mercato settimanale del giovedì e del mercato contadino del martedì, mercoledì e sabato.

L'OBBLIGO

per i pubblici esercenti:

1. di posizionare idonei contenitori per il deposito di bicchieri di plastica ed altro, che non dovranno essere abbandonati sul suolo pubblico o aperto al pubblico;
2. di effettuare, prima della chiusura dell'attività, un'accurata pulizia degli spazi antistanti oltre alle aree utilizzati per gli allestimenti di tavoli e sedie.

L'inosservanza della presente ordinanza comporterà l'applicazione della sanzione penale di cui all'art. 650 C.P. nonché delle altre eventuali ed ulteriori sanzioni o provvedimenti amministrativi previsti alle norme in materia.

Avverso tale ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale entro 60 giorni dalla data di pubblicazione al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero in via alternativa, ricorso Straordinario al Capo dello Stato nel termine di 120 giorni dalla pubblicazione.

Si dispone la pubblicazione del presente atto all'albo pretorio informatico dell'Ente.

La presente ordinanza è trasmessa:

- Alla Polizia Locale incaricata della vigilanza;
- Al Prefetto di Ascoli Piceno per l'adozione, ai sensi dell'art. 13 della Legge 121/1981, delle adozioni di coordinamento e delle necessarie comunicazioni alle forze di polizia;
- Alla Questura di Ascoli Piceno;
- Alla Stazione Carabinieri di Offida.

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL SINDACO
Massa Luigi